

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale

È opinione comunemente accettata che di una scienza autonoma del diritto commerciale sia possibile parlare solo a partire dalla seconda metà del secolo XVI¹: l'affermazione è certo corretta ma, ove si voglia pervenire ad una migliore comprensione della storia di questa scienza e delle ragioni del suo porsi come autonoma, è opportuno operare, al suo interno, la distinzione di due profili, uno sistematico e l'altro contenutistico.

Se è vero che la datazione alla fine del secolo XV del *Tractatus de assicuracionibus et sponsionibus mercatorum* del giurista portoghese Pedro de Santarem (meglio noto come Petrus de Santerna) ha dimostrato che persino lo sforzo e l'esigenza sistematica hanno una storia più antica², da questo punto di vista è l'opera di Stracca, alla metà del XVI secolo, che raccoglie e collega, anche se con qualche lacuna, i profili soggettivi, contrattuali e processuali che identificano un diritto dei mercanti e consentono di studiarlo autonomamente: e questo è senza dubbio un elemento di novità. Non altrettanto si può dire per i contenuti che l'opera propone, in quanto i contributi innovativi sembrano ridotti rispetto allo sforzo di raccogliere le fila di una tradizione che si trova in gran parte dispersa nelle opere dei grandi commentatori, segnatamente Bartolo da Sassoferrato, Paolo di Castro, Bartolomeo da Saliceto, ma soprattutto Baldo degli Ubaldi³.

* Pubbl. in *L'impresa industria commercio banca secc. XIII-XVIII*, Atti della "Ventesima Settimana di Studi" dell'Istituto internazionale di storia economica "F. Datini", Prato, 30 aprile - 4 maggio 1990, a cura di S. CAVACIOCCHI, Firenze 1991, pp. 519-525.

¹ Si veda, da ultimo, V. PIERGIOVANNI, *Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto*, IV, Torino 1989⁴, pp. 19-27.

² D. MAFFEI, *Il giureconsulto portoghese Pedro de Santarem autore del primo trattato sulle assicurazioni (1488)*, in «Boletim da Faculdade de Dereito de Coimbra» (*Estudios em Homenage aos Profs. Manuel Paulo Meréa e Guilberme Braga da Cruz*), 58 (1983), pp. 703-728.

³ Su Stracca rimane fondamentale L. FRANCHI, *Benvenuto Stracca giureconsulto anconitano del secolo XVI. Note bio-bibliografiche*, Roma 1988. Si veda, da ultimo, V. PIERGIOVANNI, *Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age*, in *The Courts and the Deve-*

Il grande merito di Stracca è quello di essere pervenuto a concepire unitariamente la materia, al punto che egli può a giusta ragione scrivere che *materia nova est* e che, in questa visione complessiva, essa si ponga come *materiam quotidianam quodammodo neglectam*⁴: i contenuti della stessa vengono, però, da più lontano.

Se la dicotomia ‘contenuti antichi-sistematica nuova’ fosse, come io credo, accettabile, la conoscenza dell’opera dei grandi commentatori potrebbe assumere, prospetticamente, un grande rilievo ai fini della ricostruzione della storia della scienza del diritto commerciale.

La comunicazione che presento vuole richiamare l’attenzione su alcune opere della trattatistica giuridica medievale, relative alla figura del mercante ed alle società fraterne, che appaiono come particolarmente significative nel processo di evoluzione della scienza commercialistica.

Al centro della mia analisi è il grande giurista trecentesco Baldo degli Ubaldi, il quale ha scritto una *summula*, poco nota come trattato autonomo, che ha per oggetto i *facta mercatorum*; allo stesso autore si deve un complemento al trattato dal titolo *Tractatus de duobus fratribus invicem habitantibus* del suo maestro Bartolo da Sassoferrato.

Il trattatello *de mercatoribus* è stato da me recentemente studiato al fine di ricostruirne la tradizione manoscritta ed editoriale e di darne una diversa valutazione storiografica⁵. A mio parere il trattatello è probabilmente « opera di scuola, derivato dal magistero perugino di Baldo intorno alla metà del secolo XIV, ma dimostra la volontà dell’autore di condividere con i suoi allievi anche le esperienze maturate nella pratica quotidiana di avvocato e consulente... L’attenzione dell’autore è infatti focalizzata sui profili soggettivi dell’attività mercantile, e questi sono relativi alle novità che le mutate strutture economiche hanno introdotto: il mercante deve infatti confrontarsi con contratti come quello di cambio, e con i pericoli di usura ad esso connessi; il suo

lopment of Commercial Law, a cura di V. PIERGIOVANNI, Berlin 1987 (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History, 2), pp. 13-16.

⁴ BENVENUTI STRACCHAE, *Tractatus de mercatura seu mercatore*, in *De Mercatura Decisiones et Tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus*, Lugduni MDCX (rist. Torino 1971), p. 542, n. 17.

⁵ V. PIERGIOVANNI, *Un trattatello sui mercanti di Baldo degli Ubaldi*, in *Studi in onore di Domenico Maffei*, in *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, a cura di M. ASCHERI, Padova 1991 (Medioevo e Umanesimo, 78), pp. 235-254.

mutato rapporto con la società ha reagito sulla sua affidabilità, ed ecco i problemi probatori legati alle scritture che egli produce, magari da solo nel chiuso della propria bottega, ma che all'esterno possono essere considerate quasi aventi fede pubblica; ed infine il trionfo, nella sua figura, della pratica e della consuetudine: è l'esercizio effettivo della mercatura che qualifica, anche giuridicamente, un operatore commerciale, e l'iscrizione all'arte, importante per le conseguenze che può avere, non è però elemento indispensabile. Aspetti di qualificazione soggettiva, novità contrattuali, problemi processuali sono riportati all'individuo mercante che, con le sue consuetudini e con i problemi di armonizzazione con il diritto comune, diventa per il giurista soggetto autonomo di considerazione scientifica e di studio. Rimangono quindi all'esterno di questo discorso i profili intersoggettivi, di rapporti tra mercanti e con altri soggetti, privati e pubblici, che avrebbero probabilmente alterato il disegno di porre la figura del mercante come protagonista di realtà giuridiche nuove ed attuali ... È necessario, credo, recuperare la *summula* nella sua primitiva portata per poter apprezzare l'originalità della intuizione baldesca a proposito della centralità della figura del mercante, e per le innovazioni che, tramite essa, si verificano nel campo del diritto e della scienza giuridica ... Nel XVI secolo una scienza autonoma nascerà per dare sistemazione soprattutto tecnica ad un diritto che, pur rimanendo circoscritto ad un ceto determinato, non ne celebra certo più i fasti politici e la predominanza nella società. Il distacco dalla precedente dottrina commercialistica risiede soprattutto nel fatto che Stracca testimonia un rapporto diverso tra i mercanti e la società in cui vivono rispetto ai due secoli precedenti, quando i commercianti sono stati presenti oltre che come soggetti economici anche come ceto politico di grande rilievo »⁶.

La *summula* di Baldo si pone, verso la metà del XIV secolo, come il primo esempio conosciuto di trattazione monografica sui profili soggettivi della figura del mercante, ma allo stesso autore è da assegnare una posizione di rilievo nella elaborazione, sempre in forma di trattato, del diritto societario.

Una trattatistica specifica che utilizza l'intitolazione *de societate* sembra prendere piede nel XV secolo⁷, e tra le prime opere un posto di rilievo spetta

⁶ *Ibidem*, pp. 238, 251, 253, 254.

⁷ P.L. MELONI, *Il trattato volgare sulle compagnie e soccide di fra Paolo Ramazzani da Perugia (sec. XV)*, in « Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria », LXXIX (1982), pp. 75-131; per un elenco orientativo della trattatistica societaria si veda LIPENIUS, *Bibliotheca realis iuridica*, II, Lipsiae 1757 (rist. Hildesheim 1970-71), pp. 342-343.

al professore perugino Angelo Perigli⁸, che testimonia come l'evoluzione in senso commercialistico delle società di persone abbia una tradizione più antica e fortemente radicata nella evoluzione della famiglia e della vita medievale. Angelo Perigli scrive la sua opera su suggerimento di un francescano, per risolvere l'ormai tradizionale problema di un eventuale pericolo usurario sotteso al contratto di commenda⁹. Le sue fonti sono giuridiche ma anche teologiche, soprattutto San Tommaso e Bartolomeo di San Concordio, autore di una *Summa* sui casi di coscienza, meglio nota come *Summa Pisanella*¹⁰.

Proprio quest'ultimo autore gli dà agio di richiamare un altro tipo di patto sociale, che ha dato origine alla 'compagnia', e che ha preso come base la comunità familiare:

« ... Et cum societas instar et similitudinem fraternitatis habeat ... Sicut ergo inter fratres debet servari aequalitas, ita et inter socios hanc tamen aequalitatem servandam dictus frater Bartholomaeus in d. sua Summa sic declarat ... »¹¹.

È appena il caso di ricordare che il mantenimento in comune del patrimonio familiare, da condominio necessario quale era nella tradizione germanica, trapassa, in epoca comunale, in comunione volontaria: la rivoluzione commerciale caratterizza spesso tali entità come strutture economiche tese al perseguimento di fini di lucro collegati alla mercatura. La consuetudine modella tali istituti in maniera originale, e solo in un secondo tempo la riflessione dei giuristi giunge a teorizzarli, utilizzando per lo più lo schema contrattuale della *societas* romana. È un lungo processo di accostamento ad un fenomeno nuovo, non immediatamente oggetto di una trattatistica autonoma: per tale ragione è necessario ricercarne le tracce in opere nate con obbiettivi differenti, e che, quasi in via incidentale, finiscono per darne testimonianza.

È questo il caso della trattatistica sulla cosiddetta *fraterna*¹², che è stata considerata soprattutto all'interno della storia del diritto di famiglia e molto

⁸ Per notizie e bibliografia G. ERMINI, *Storia dell'Università di Perugia*, I, Firenze 1971, pp. 505-506, mentre per la tradizione manoscritta si veda G. DOLEZALEK, *Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600*, Frankfurt am Main 1972, ad nom. auct.

⁹ ANGELI DE PERIGLIS DE PERUSIO *De Societatibus*, in *Tractatus Universi Iuris*, Venetiis MDLXXXIV, VI/1, cc. 130 v.-132 v.; si veda P.L. MELONI, *Il trattato volgare* cit., pp. 88-89.

¹⁰ ANGELI DE PERIGLIS DE PERUSIO *De Societatibus* cit., c. 130 v.

¹¹ *Ibidem*, c. 131 r.

¹² C. FUMAGALLI, *Il diritto di 'fraterna' nella giurisprudenza da Accursio alla codificazione*, Torino 1912; A. ROMANO, *La "Summula de fratribus insimul habitantibus" di Iacopo Baldo-*

meno per quella del diritto commerciale. Si tratta invece di una fonte che, anche se la si volesse valutare solo nella esteriorità quantitativa dei suoi contenuti, darebbe testimonianza di una progressiva presenza e dell'aumento di interesse per gli aspetti commercialistici legati alla società familiare.

Si è detto che si tratta di un processo progressivo in quanto le prime testimonianze di studio autonomo sono quasi esclusivamente interessate alle conseguenze dell'indivisione patrimoniale all'interno della famiglia. Non è casuale, considerando l'attualità dell'argomento, che già i glossatori lo abbiano approfondito, e Andrea Romano ha identificato ed edito, alcuni anni orsono, forse il trattato primogenito, opera di Iacopo Baldovini e risalente ai primi decenni del secolo XIII¹³.

Il tema del patrimonio familiare gestito in comune, nella testimonianza del Baldovini, mostra però come gli aspetti reali, tradizionali del fenomeno, siano decisamente dominanti: le acquisizioni consuetudinarie del mondo mercantile non sono ancora un patrimonio oggetto di attenzione e di elaborazione dei giuristi di scuola.

Le ragioni della pratica economica quotidiana premono, però, per la definizione di un diverso rapporto tra famiglia ed attività commerciale. Come ha ben sintetizzato Umberto Santarelli,

«La fisionomia specifica di questo genere di società commerciale – che rappresenta il prototipo di quella *causa societatis propriissime dicta* consistente nell'esercizio in comune dell'impresa – è a questo punto segnata con bastante chiarezza. Più persone – appartenenti di regola alla medesima famiglia – esercitavano insieme sotto il patronimico comune una mercatura secondo le regole di amministrazione e di responsabilità che potevano mutarsi dal diritto di famiglia e che erano ben compendiate nella formula dello *stare ad unum panem et vinum*, che traducevano, cioè, lo statuto familiare del *consortium omnis vitae* nei termini propri e specifici dell'esercizio comune della mercatura»¹⁴.

Il riscontro nella letteratura giuridica di queste tendenze della pratica si trova nel XIV secolo nelle opere dei grandi commentatori, soprattutto Bartolo da Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi.

vini, in « Rivista di Storia del diritto italiano », XLVIII (1975), pp. 123-170, con bibliografia e indicazione della tradizione manoscritta.

¹³ V. *supra*, nota 12.

¹⁴ V. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino 1989, p. 140.

Si tramanda che Bartolo abbia compilato un trattato dal titolo *De duobus fratribus insimul habitantibus* e che l'abbia lasciato incompiuto alla sua morte. Baldo degli Ubaldi, sempre secondo la stessa tradizione, avrebbe completato l'opera del maestro, integrandola con aggiunte e commenti personali¹⁵.

Quest'opera è certo la testimonianza più chiara dell'irruzione della tematica commercialistica nel vecchio istituto della comunione fraterna¹⁶. Buona parte del trattato finisce per essere, infatti, dedicata ai delicati problemi, ancora teoricamente controversi, della gestione mercantile di un patrimonio comune.

Esiste un notevole contrasto di opinioni tra Bartolo e Baldo relativamente al riconoscimento del trapasso di una comunione ereditaria in una società. Bartolo tende a restringere lo spazio di applicazione di una presunzione di società al caso dei lucri provenienti da attività mercatoria, mentre Baldo propone una soluzione più articolata ed adeguata ai tempi nuovi: si potrebbe dire che con Baldo trionfa definitivamente l'idea contrattuale e societaria che si impone sia rispetto ai patrimoni che alle persone¹⁷.

Comportamenti concludenti, quali i conferimenti in comune, assumono, a suo parere, un valore oggettivo, rilevante per il diritto al punto da avere come conseguenza una serie di obblighi sociali. Non è infatti ritenuto ovunque necessario l'intento speculativo, in quanto *socialis affectio* può rinvenirsi anche per i nobili, esclusi dalla mercatura, nei conferimenti costanti alla comune base patrimoniale. Altri comportamenti qualificano i mercanti, o gli artigiani, o i contadini, e forniscono, quindi, un dato soggettivo, legato ad una qualifica professionale e sociale, che si aggiunge alla valutazione della oggettiva valenza societaria di atti consueti in un dato contesto personale. Come sostiene Baldo,

«Nemo enim potest negare hic esse sociales actus, ex quibus praesumitur intentio et voluntas ... ad qualitatem enim actuum decurritur. Talis enim praesumitur modus qualis

¹⁵ Sui problemi legati a questo e ad altri trattati di tradizione bartoliana si veda F. CALASSO, *Bartolo da Sassoferrato*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, VI, Roma 1964, pp. 640-669, specialmente pp. 654-655.

¹⁶ BARTOLI DE SAXOFERRATO *Tractatus de duobus fratribus invicem habitantibus*, in *Opera*, X, *Consilia, Quaestiones et Tractatus*, Venetiis MDXC, cc. 116-117 v., a cui segue BALDI DE PERUSIO *Tractatus de duobus fratribus simul habitantibus*, cc. 117-119 v.

¹⁷ C. FUMAGALLI, *Il diritto di 'fraterna'* cit., pp. 66-68, 94 e sgg.

ex actibus potest colligi ... Nam in brutibus animalibus actus et consuetudo qualitatem naturalis instinctus ostendunt ... »¹⁸.

La ripetitività del comportamento che caratterizza il mondo animale ha un riscontro razionale nella consuetudine che, ancora una volta, come Baldo ha altrove rilevato per il mercante, si pone come creatrice di figure giuridiche nuove ma aderenti alle pratiche sociali utilizzate ed accettate. A proposito di questa problematica Hilaire ha di recente affermato:

« Plus indecise est l'attitude de cette doctrine quant aux rapports entre société et indivision. Les romanistes rapprochent *affectio societatis* et *ius fraternitatis*, accordant une particulière importance à ce droit de fraternité qui souligne parfaitement le caractère familial très accusé des sociétés médiévales. Mais en même temps ils n'apportent pas de solutions générales et précises pour distinguer société et indivision: Bartole tire de l'achat d'un bien (*fundus*) en commun une présomption de société. Un peu plus tard Balde voit une société tacite là où on continue à vivre dans l'indivision héréditaire. Une telle doctrine n'en est pas encore à poser des critères de distinction à partir du caractère volontaire ou du but lucratif, ce que l'on fera beaucoup plus tard ... »¹⁹.

Parlare di indecisione nella definizione dei rapporti tra società ed indivisione e di carenza di criteri di distinzione risponde forse ad un tentativo di analisi del fenomeno sulla base di caratteristiche tecniche e sistematiche emerse appunto, come dice Hilaire, molto più tardi: il pericolo di tale processo ricostruttivo sta forse in una eccessiva schematizzazione teorica di istituti che devono invece trovare referenti ermeneutici all'interno del fenomeno storico considerato.

Si tratta, per Bartolo, Baldo ed i rispettivi seguaci di razionalizzare e giustificare un mutamento che è storico prima ancora di essere tecnico: la loro esegesi risponde quindi a criteri che coinvolgono oltre alle loro capacità di giuristi anche le personali visioni dell'ordine sociale.

Appare certo più tradizionale la visione di Bartolo, molto restio ad allargare i confini di un consolidato sistema di diritto familiare con una eccessiva utilizzazione dello strumento societario. Più dinamica invece la posizione di Baldo, *advocatus artis mercantiae*, come egli stesso si è definito nella *summula sui facta mercatorum*, tendente ad introdurre lo schema con-

¹⁸ BALDI DE PERUSIO *Tractatus de duobus fratribus simul habitantibus* cit., c. 119 r./v. Cfr., C. FUMAGALLI, *Il diritto di 'fraterna'* cit., p. 99.

¹⁹ J. HILAIRE, *Introduction historique au droit commercial*, Paris 1986, p. 186.

trattuale societario anche in contesti, come quello nobiliare e contadino, tradizionalmente chiusi e maggiormente restii ad accettare novità. E non è certo casuale e priva di significato storico la circostanza che sarà quest'ultima teoria, più moderna anche se non ancora tecnicamente perfezionata, ad avere alla lunga la prevalenza.

In questa circostanza l'apporto della scienza giuridica e delle categorie romanistiche, intervenuto a concettualizzare realtà già vive ed operanti nella pratica, è stato efficace e coerente. Si può concordare con il giudizio di Hilaire, secondo cui,

« ... d'une manière générale, la doctrine a eu une influence directe surtout pour les sociétés de personnes: précisément par sa référence constante au modèle romain. Elle a développé la conception de la société fondée sur un contrat, avec toutes ses conséquences. Elle a légué aux Temps modernes des éléments pour une théorie de la société reposant sur l'*affectio societatis*, fondement de la future société en nom collectif mais cadre aussi dont les sociétés de capitaux ne commenceront véritablement a s'affranchir qu'à la fin du XIX^e siècle »²⁰.

Si tratta, come si vede, di elaborazioni destinate a rimanere a lungo fondamentali nella storia e nella pratica del diritto commerciale e della sua scienza, ed è questa la ragione per la quale sembra opportuna, ai fini di una più completa ricostruzione delle sue vicende, una rivisitazione anche della letteratura sulla *fraterna*, finora considerata, come si è detto, prevalentemente nei suoi risvolti afferenti al diritto di famiglia.

²⁰ *Ibidem*, p. 88.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

Scienza e pratica commerciale e marittima

Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere	» 751
Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia	» 785
L'Italia e le assicurazioni nel secolo XIX	» 827
Le assicurazioni marittime	» 869
Banchieri e falliti nelle 'Decisiones de mercatura' della Rota Civile di Genova	» 883
Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age	» 903
The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI th Century: The "Decisiones de Mercatura" Concerning Insurance	» 915

Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII)	pag. 933
Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno	» 945
I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna	» 971
Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi	» 987
Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale	» 1005
Alle origini delle società mutue	» 1013
Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese	» 1033
Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i <i>consilia</i> di Bartolomeo Bosco	» 1047
Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo	» 1067
Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones	» 1081
Statuti, diritto comune e processo mercantile	» 1103
Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo	» 1117
La storiografia del diritto marittimo	» 1131
Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova	» 1143
Assicurazione e finzione	» 1167
La giustizia mercantile	» 1173

Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna	pag. 1191
Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna	» 1199
Genoese Civil <i>Rota</i> and mercantile customary law	» 1211
Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti	» 1231
Note per una storia dell'assicurazione in Italia	» 1245
La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	» 1257
Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri	» 1273
Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio	» 1277
Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione	» 1283
I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione	» 1293
Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno	» 1307
Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes	» 1315
Brevi note storiche sul fallimento	» 1327
Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio	» 1337
Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna	» 1349

Avvocatura e notariato

La ristampa di una “prattica” notarile seicentesca	» 1361
Il notaio nella storia giuridica genovese	» 1377

Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna	pag. 1391
A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa	» 1401
La professione e la cultura del notaio parmense	» 1409
Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	» 1417
A proposito di una storia del notariato francese	» 1427
Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime	» 1431
Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale	» 1441
Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile	» 1455
Il notaio e la città	» 1465
La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna	» 1469
Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni	» 1479



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo